



**CITTA' DI MORBEGNO**  
Provincia di Sondrio  
**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 55 DEL 14/10/2026**

**OGGETTO: ORDINANZA VIABILISTICA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 119<sup>a</sup> FIERA DEL BITTO, IN PROGRAMMA NEI GIORNI 17 E 18 OTTOBRE 2026.**

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**

**PREMESSO CHE** con le istanze acquisite al protocollo comunale ai n.n. 22371, 23152, 23153, 23154 e 23439, il Consorzio Turistico Porte di Valtellina, per il tramite del Presidente Viola Vanini, ha richiesto l'adozione dei provvedimenti necessari allo svolgimento della manifestazione enogastronomica denominata **"119<sup>a</sup> Fiera del Bitto"**, prevista per sabato 17 ottobre 2026 e domenica 18 ottobre 2026;

**PRESO ATTO** del programma della manifestazione, così come comunicato dal soggetto organizzatore, nonché delle installazioni e delle occupazioni di suolo pubblico previste nelle aree interessate dall'evento;

**VISTA** la concessione per l'occupazione di suolo pubblico rilasciata per lo svolgimento della manifestazione temporanea denominata **"119<sup>a</sup> Fiera del Bitto"**;

**CONSIDERATO** che lo svolgimento della manifestazione comporta la necessità di adottare specifici provvedimenti in materia di viabilità, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'evento e garantire, nel contempo, la sicurezza della circolazione stradale e dei partecipanti;

**PRESO ATTO** delle esigenze viabilistiche connesse alle installazioni previste dal soggetto organizzatore, che rendono necessarie l'istituzione del divieto di sosta e la sospensione temporanea della circolazione veicolare ordinaria nelle aree del centro interessate dalla manifestazione;

**PRESO ATTO** delle indicazioni fornite dal soggetto organizzatore in merito alle modalità di interdizione e di sbarramento degli accessi alla zona interessata dall'evento;

**PRESO ATTO** del piano di sicurezza predisposto dal soggetto organizzatore, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità e degli eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;

**RITENUTO** necessario garantire, per quanto compatibile con le esigenze di sicurezza della manifestazione, l'accessibilità alle aree interessate e la transitabilità dei residenti nelle zone limitrofe, mediante l'adozione di adeguate misure organizzative e viabilistiche;

**CONSIDERATO** che, in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione, il mercato settimanale del sabato, ordinariamente ubicato in piazza Sant'Antonio, sarà temporaneamente trasferito in via Damiani, secondo le modalità già adottate in occasione delle precedenti edizioni della manifestazione;

**RITENUTO**, pertanto, necessario disciplinare temporaneamente la circolazione stradale e la sosta dei veicoli nelle aree interessate, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, l'incolumità pubblica e il regolare svolgimento della manifestazione;

**VISTI** gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con particolare riferimento agli articoli 107 e 109;

**RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, concernente le misure organizzative e di sicurezza da adottare in occasione delle manifestazioni pubbliche, trasmessa dalla Prefettura di Sondrio in data 17 ottobre 2017, prot. n. 41418;

**VISTA** la direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 1101/110(10) Uff. II – Ord. Sic. Pub. del 18 luglio 2018, avente a oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

**VISTA** la nota del Prefetto di Sondrio, prot. n. 0050610 del 7 dicembre 2018, concernente l'adozione di misure di protezione passiva in occasione di manifestazioni caratterizzate da un significativo afflusso di persone;

**CONSIDERATO** che il contesto attuale, nazionale e internazionale, richiede particolare attenzione nell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza, attraverso il coordinamento tra le istituzioni, le Forze di polizia, gli organizzatori e gli altri soggetti coinvolti, nell'ambito delle rispettive competenze;

**VISTA** la nota della Questura di Sondrio n. 44/INCC/2025 del 14 febbraio 2025, relativa agli obiettivi sensibili e alle misure di vigilanza;

**RITENUTO** necessario adottare, nell'ambito delle competenze attribuite alla Polizia Locale e nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione e della sosta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione alle caratteristiche delle strade interessate e alla relativa classificazione amministrativa;

**VISTO** il decreto del Sindaco del Comune di Morbegno n. 19 del 22 settembre 2025, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Gitto l'incarico di responsabile del Settore Polizia Locale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che, con riferimento al presente procedimento, non sussistono in capo al sottoscritto situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190.

## **ORDINA**

l'adozione delle seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale e alla sosta, in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata **“119<sup>a</sup> Fiera del Bitto”**, prevista per le giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026.

### **1. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**

È istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle seguenti vie e piazze:

- **Piazza Sant'Antonio:** dalle ore 08:00 di lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 18:00 di martedì 20 ottobre 2026;
- **Via Nani:** dalle ore 14:00 di venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre 2026 e, comunque, fino al completamento delle operazioni di ripristino;
- **Piazza Caduti per la Libertà:** dalle ore 14:00 di venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre 2026, su tutta l'area della piazza;
- **Via Vanoni:** dalle ore 09:00 di venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre 2026, compresa la semicarreggiata che da via Vanoni conduce a via Damiani. Per i veicoli provenienti da via Morelli sarà consentita la svolta a sinistra in via Damiani e la svolta a destra in via Parravicini;
- **Via Garibaldi:** dalle ore 08:00 di giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 20:00 di lunedì 19 ottobre 2026 e, comunque, fino al completamento delle operazioni di ripristino.

### **2. DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE**

È istituito il divieto di transito veicolare nelle seguenti vie e piazze, nei periodi e con le modalità di seguito indicati:

- **Piazza Sant'Antonio:** dalle ore 08:00 di lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 18:00 di martedì 20 ottobre 2026;
- **Via Nani, piazza Caduti per la Libertà, piazza 3 Novembre, via Pretorio, piazza Matteotti, piazza Lusardi e via Cotta:** dalle ore 14:00 di venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre 2026;
- **Via San Rocco:** nel tratto compreso tra via Cotta e l'accesso carraio est dell'Albergo Trieste, dalle ore 14:00 di venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre 2026;

- **Via Vanoni:** dalle ore 09:00 di venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre 2026, compresa la semicarreggiata che da via Vanoni conduce a via Damiani. Per i veicoli provenienti da via Morelli sarà consentita la svolta a sinistra in via Damiani e la svolta a destra in via Parravicini. Le limitazioni resteranno in vigore, ove necessario, fino al completamento delle operazioni di ripristino, nei limiti temporali previsti dal presente provvedimento;
- **Rotatoria all'intersezione tra via Vanoni, viale Ambrosetti, via Nani e via Cappuccini:** dalle ore 09:00 di venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre 2026 è interdetta la circolazione veicolare, fatta salva la possibilità di svolta per i veicoli provenienti da viale Ambrosetti e diretti verso via Fabani;
- **Via Fabani:** i veicoli provenienti da via Fabani hanno l'obbligo di svolta a sinistra verso via Martello, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad accedere al percorso attraverso il varco APU di via Cappuccini, secondo le modalità di accesso previste;
- **Via Nani – area antistante la Banca Intesa Sanpaolo:** è consentita l'installazione di un'attrazione dello spettacolo viaggiante (giostra) a decorrere dalle ore 18:00 di giovedì 15 ottobre 2026 e fino al termine della manifestazione, nonché per il tempo strettamente necessario alle operazioni di smontaggio e al ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto dei titoli autorizzativi e delle prescrizioni impartite dagli uffici competenti.

### **3. DEROGHE ALLA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER I RESIDENTI DEL CENTRO STORICO**

In deroga alle limitazioni alla circolazione previste dal presente provvedimento, è consentito, in presenza di comprovate esigenze e compatibilmente con le condizioni di sicurezza della manifestazione, il transito in entrata e in uscita dei veicoli dei residenti diretti alle rispettive abitazioni o autorimesse private ubicate nel centro storico.

Il transito dovrà avvenire esclusivamente lungo i percorsi di seguito indicati, nel rispetto delle disposizioni impartite dal personale addetto alla regolazione della circolazione e delle condizioni di sicurezza presenti.

#### **a) Residenti delle aree di via Rocca, via San Pietro e via G. Romegialli**

I residenti delle predette aree potranno raggiungere le proprie abitazioni o autorimesse attraverso uno dei seguenti percorsi, in relazione alle condizioni contingenti della viabilità:

- varco di via Cappuccini – piazza San Giovanni – via Fontana;
- via Parravicini – via Margna – via Ninguarda – via Romegialli – via San Pietro – via Rocca.

I residenti interessati a utilizzare il percorso alternativo dovranno comunicare, mediante e-mail all'indirizzo [pass@comune.morbegno.so.it](mailto:pass@comune.morbegno.so.it), la targa del veicolo utilizzato, che dovrà risultare preventivamente registrato al portale PASS.

#### **b) Residenti e attività commerciali di piazza Fiume, via Pretorio, piazza Lusardi e via Carlo Cotta**

Dalle ore 14:00 di venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre 2026 e, comunque, fino alla riapertura di via Nani, ai residenti delle aree sopra indicate e ai gestori delle attività commerciali ivi ubicate è consentito il transito, ove necessario, in doppio senso di circolazione o in regime di senso unico alternato lungo il percorso in direzione di via San Rocco.

La circolazione dovrà essere regolata in funzione delle condizioni effettive della viabilità e della sicurezza, nel rispetto delle indicazioni impartite dal personale addetto.

### **c) Residenti dell'area di via Margna**

Dalle ore 09:00 di venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre 2026 e, comunque, fino alla riapertura di via Vanoni, ai residenti dell'area di via Margna è consentito il transito necessario per raggiungere le rispettive autorimesse, mediante l'istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in via Parravicini e in via Margna, fino all'intersezione con via Vanoni.

Tale modalità di circolazione dovrà essere attuata previa predisposizione della segnaletica temporanea necessaria e compatibilmente con le condizioni di sicurezza stradale.

## **4. VEICOLI ESENTATI DAL DIVIETO DI TRANSITO**

Durante i periodi di sospensione generale della circolazione, sono ammessi al transito, nei limiti delle rispettive esigenze di servizio e compatibilmente con le condizioni di sicurezza:

- i veicoli di soccorso pubblico e di emergenza;
- i veicoli delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale;
- i veicoli adibiti al servizio di igiene urbana e di nettezza urbana, limitatamente alle esigenze di servizio;
- i veicoli muniti di apposito pass rilasciato al soggetto organizzatore, esclusivamente per le operazioni strettamente connesse alla manifestazione e nel rispetto delle prescrizioni impartite.

L'accesso dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal personale incaricato e senza pregiudicare la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento della manifestazione.

## **5. MISURE DI PROTEZIONE E SICUREZZA A CARICO DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE**

È fatto obbligo al soggetto organizzatore, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità, di predisporre e mantenere efficienti adeguati dispositivi di protezione e delimitazione delle aree interessate dalla manifestazione, al fine di tutelare la pubblica incolumità e prevenire l'accesso non autorizzato di veicoli nelle zone interdette alla circolazione.

In particolare, il soggetto organizzatore dovrà:

- delimitare fisicamente le aree interessate dalla manifestazione mediante dispositivi idonei, adeguatamente posizionati e conformi alle prescrizioni impartite;

- predisporre idonee barriere fisiche e dispositivi di protezione, quali barriere stradali, elementi modulari di protezione, fioriere o altri sistemi equivalenti, ove consentiti e tecnicamente adeguati;
- garantire la stabilità, la visibilità e l'efficacia dei dispositivi di delimitazione e protezione per tutta la durata della manifestazione;
- assicurare che siano sempre garantiti gli accessi e i corridoi necessari ai mezzi di soccorso e di emergenza, secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e dalle disposizioni delle autorità competenti;
- provvedere alla sorveglianza e alla verifica periodica dei dispositivi installati, intervenendo tempestivamente in caso di spostamenti, danneggiamenti o altre situazioni di criticità.

L'eventuale impiego di autoveicoli quale dispositivo di protezione dovrà essere preventivamente valutato e autorizzato, ove necessario, dalle competenti autorità e dovrà risultare conforme alle prescrizioni di sicurezza applicabili.

## **D I S P O N E**

1. che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Morbegno e resa conoscibile alla cittadinanza attraverso gli eventuali ulteriori strumenti di comunicazione istituzionale ritenuti idonei;

2. che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, agli uffici comunali interessati, al soggetto richiedente e agli altri enti e organi istituzionali interessati;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

## **A V V E R T E**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni, deciso con decreto del Presidente del Consiglio di Stato

**Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Sovr. Fiorelli Paolo**

**Richiedente: Presidente Consorzio Turistico "Porte di Valtellina" Vanini Viola**

## **DIRITTI DI SEGRETERIA ESENTE**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gitto Salvatore in data 14/10/2026

**IL COMANDANTE**

Commissario Capo dott. Salvatore GITTO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005